



**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**

(Provincia di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO)

Tel . 0534.95026 FAX 0534.95595

C.F. 80014530374

P.IVA 00702201203

PEC:comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it

<http://www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it>

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - a. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- c) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- d) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*". Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.
La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.
In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Benedetto Val di Sambro n. 90 del 20.12.2010 è stato autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni possedute: HERA S.p.A., COSEA Ambiente S.p.A. COSEA Consorzio, LEPIDA S.p.A. e non è stata autorizzata la permanenza nella Società Cinque Valli Servizi s.r.l., in quanto in liquidazione e in Appennino Slow Società Consortile a r.l. ex Idicesavenasetta in quanto in attesa del nuovo assetto istituzionale per poter decidere eventuali sviluppi del servizio associato sul turismo e cultura.

Successivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di San Benedetto Val di Sambro n. 47 del 30.09.2013 è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate dell’Ente nell’anno 2013, si è stabilito, nel rispetto dell’art. 3 comma 27 della legge 244/2007, di mantenere la partecipazione societaria all’interno delle seguenti partecipazioni societarie, in quanto trattasi di società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, e qui dettagliatamente elencate: **HERA S.p.A., COSEA Ambiente S.p.A. COSEA, Consorzio Servizi Ambientali, LEPIDA S.p.A..**

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro partecipa al capitale delle seguenti società:

DENOMINAZIONE/ SEDE	PARTECIPAZIONE							
	%	azioni/quote possedute	valore nominale	durata	importo totale posseduto	Pareggio di bilancio nel triennio 2011-2013	Numero amministratori	Numero dipendenti (rilevazione 2013)
Hera S.p.A Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna P.IVA/CF: 4245520376	0,19197	2.140.457,00	€ 1,00	31/12/2100	€ 2.140.457	si	19	6539
Cosea Ambiente S.p.A. Via Berzantina-casola, n.30/10, 40030 Castel Di Casio, (Bo) P.IVA/CF:0236771206	4,52%	21.604,00	€ 1,00	31/12/2030	€ 21.604,00	si	3	73 (al 31/12/2014)
Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali Via Berzantina 30/10 40030 Castel Di Casio (Bo) P.IVA/CF:00579851205	4,71%	270.577,16	€ 1,00	21/05/2053	€ 270.577,16	si	3	19 (al 31.12.2014)
LEPIDA S.p.A. Viale Aldo Moro n. 64 40100 Bologna (BO) C.F./P.IVA:02770891204	0,005%	1,00	€ 1.000,00	31/12/2050	€ 1.000,00	si	3	52

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Le partecipazioni societarie indirette

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro detiene attraverso il CO.SE.A. Consorzio, le seguenti partecipazioni indirette:

DENOMINAZIONE/ SEDE	%	PARTECIPAZIONE						
		azioni/q uote possedu te	valore nominale	durata	importo totale posseduto	Pareggio di bilancio nel triennio 2012- 2014	Numero amministratori (rilevazione 2014)	Numero dipendenti (rilevazione 2014)
CO.SE.A. Tariffa & Servizi Srl ViaBerzantina , 30/10 40030 Castel di Casio BO P.IVA/CF: 02510481209	100 %					no	1	7
Sistemi Biologici Srl Loc. Pian di Termine Via Brennero 51020 Piteglio , (PT) P.IVA/CF:04563940487	51 %					si	2	4
GAL Scarl Viale Silvani 6 40122 Bologna P.IVA/CF:02323051207	2,7485 %					no	14	3

3. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di San Benedetto Val di Sambro fa parte **dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese** ed inoltre il Comune partecipa al **Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali** per una quota pari al 4,71%.

L'adesione all' Unione dei Comuni, ed al Consorzio Co.Se.A. sopracitati, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. HERA S.p.A

HERA S.p.A. ha finalità di pubblico interesse essendo una multiutility che opera nel settore dei servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, legati al ciclo idrico (potabilizzazione, depurazione, fognatura), energetico (distribuzione e vendita energia, risparmio energetico, soluzioni innovative ecc.) ed ambientale (raccolta e trattamento rifiuti).

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro è proprietario di 2.140.457,00 azioni di HERA SpA pari allo 0,19197% del capitale sociale. I titoli azionari di HERA SpA sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria. La quota di capitale di HERA SpA in punto di diritto è una “partecipazione societaria”, ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al pacchetto azionario in A2A Spa del comune esulano dal presente.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di ridurre il numero delle società pubbliche locali, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

2. Cosea Ambiente S.p.A.

Cosea Ambiente S.p.A ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione integrata del servizio rifiuti urbani ed assimilati secondo le normative in materia (Art. 2 Statuto della Società) e quindi di un servizio di interesse generale.

La Società presenta le caratteristiche dell’organismo c.d. in house, che la legislazione comunitaria, nazionale e regionale considera condizione necessaria per poter procedere ad affidamenti diretti di servizi pubblici. Cosea Ambiente S.p.A è stata direttamente incaricata nel Dicembre 2004 dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici Locali di Bologna ATO 5(ora denominata ATERSIR), dello svolgimento per il territorio del Comune di San Benedetto Val di Sambro delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Tale affidamento è avvenuto considerato che la Società era gestore esistente e possedeva i requisiti di “salvaguardabilità” richiesti dalla normativa regionale vigente (art. 16, comma 1, L.R. 25/1999 e s.m.i.) e anche se all’interno del territorio provinciale Bolognese è presente Hera SpA, la Società Cosea Ambiente opera in un circoscritto perimetro territoriale c.d. Area Montana, descritta fin nel Piano di prima attivazione del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati della Regione Emilia-Romagna del 9 dicembre 2004. Inoltre a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 21.11.2011 avente ad oggetto “Indicazioni per l’Autorità d’Ambito dei servizi pubblici di Bologna relative alla conferma dell’affidamento diretto del servizio rifiuti e N.U. a COSEA Ambito S.p.A.”, i 24 Comuni Soci di Cosea Ambiente S.p.A. hanno richiesto alle Regioni ed alle Autorità di Ambito competenti la conferma delle aree omogenee esistenti poiché il mantenimento in capo ai Comuni del governo dei servizi pubblici, di crescente rilevanza ambientale, economico-sociale, contribuirebbe a ridurre il rischio di marginalizzazione del territorio.

Considerato inoltre che, con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, come previsto dall’art. 4, D.L. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni in L. 14 settembre 2011, n. 148, a Cosea Ambiente si può affidare direttamente il servizio di gestione del servizio rifiuti una volta verificato il rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la qualifica di in house providing (proprietà interamente pubblica, applicazione del controllo analogo da parte degli enti concedenti, svolgimento delle attività prevalentemente per gli stessi), e che spetta all’ ex Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici Locali di Bologna ATO 5, ora denominata ATERSIR (Agenzie d’Ambito Territoriale Ottimale), il sistema di regolazione e di organizzazione territoriale in Emilia-Romagna per l’esercizio associato delle funzioni

pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato e al Servizio di Gestione dei Rifiuti attraverso speciali forme di cooperazione tra Enti locali.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione societaria all'interno di Cosea Ambiente S.p.A. in quanto risultano rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- a) ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente,
- b) la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) si rileva che la società ha conseguito il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio;
- a) la Società **non rientra nell'ipotesi prevista dalla L.190/2014 art.1 co.611 Lett.b)** (società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti); i dipendenti a tempo determinato e indeterminato alla data del 31/12/2014 risultano pari a 73; i Consiglieri di Amministrazione alla data del 31/12/2014 risultano pari a 3 (tre);
- b) **è data attuazione a quanto previsto dalla L.190/2014 art.1 co.611 lett.e)** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni) in quanto:
relativamente ai criteri e alle modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi sono adottati i provvedimenti di cui all'art.18 comma 2 del D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) come da ultimo riformulato dall'art.4 comma 12-bis del D.L. 66/2014. In particolare il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI RECLUTAMENTO E DI GESTIONE DEL PERSONALE DI COSEA AMBIENTE SPA" adottato dalla Società individua i principi, le regole e le modalità procedurali generali cui Cosea Ambiente SpA deve attenersi nella ricerca, selezione e inserimento di personale, e all'ART.3 – POLITICA DEL PERSONALE prevede che ogni anno l'Assemblea dei Soci approvi il "Piano delle Assunzioni del personale e delle collaborazioni" che individua il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare il funzionamento societario, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dai contratti di servizio e dell'equilibrio economico della Società. Il Regolamento prevede che il "Piano delle Assunzioni" sia parte integrante del Bilancio Preventivo Annuale, e che nel caso di nuove esigenze, il Consiglio di Amministrazione porti tali variazioni all'attenzione dell'Assemblea dei Soci in occasione della Relazione del primo semestre dell'esercizio e in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo nella Relazione sulla gestione ex art.2428 C.C., sempre con le modalità e tempistiche previste in tema di CONTROLLO ANALOGO dall'art.32 dello Statuto societario; il "Piano delle Assunzioni del personale e delle collaborazioni" per l'esercizio 2014 è stato approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci il 27/06/2014; quanto ai costi del personale si applica il C.C.N.L. Federambiente, e sono sottoscritti Accordi di secondo livello recependo le indicazioni dell'Assemblea Soci;
- c) **relativamente al numero e al costo dei componenti il Consiglio di Amministrazione** è stata data attuazione all'art.1, comma 729, della Legge finanziaria 2007, e all'art. 4 comma 5 del D.L. 95/2012 come modificato dall' art.16 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014 (numero massimo di consiglieri in società partecipate), è stata data attuazione per i compensi lordi annuali onnicomprensivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 725 della Legge Finanziaria 2007, come modificato dall'art.61, commi 12 e 13 del D.L. 112/2008, e sono rispettati i commi 726, 727 e 728 dell'art.1 della Legge Finanziaria 2007 (altre disposizioni relative ai compensi agli amministratori di società partecipate), l'art.6 comma 6 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 (riduzione del 10 per cento dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione) e l'art.4 comma 5 del D.L. 95/2012 come modificato dall'art.16 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014 (costo complessivo organi amministrativi nel 2015 non superiore all'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013).

3. LEPIDA S.p.A

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione societaria in LEPIDA S.P.A, società a totale ed esclusivo capitale pubblico, costituita dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività in quanto risultano rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- a) ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente tra cui la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004,
- b) la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) si rileva che la società ha conseguito il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio.

5. COSEA Tariffa & Servizi – partecipata di Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali (Partecipazione indiretta)

COSEA Tariffa & Servizi, Società a responsabilità limitata con socio unico CO.SE.A., con un capitale sociale di € 2.450.000 interamente versato, è stata costituita il 28.12.2004 a seguito del conferimento del ramo di azienda di CO.SE.A., al fine di gestire e sviluppare al meglio, attraverso una struttura organizzativa a ciò dedicata, i servizi di consulenza, assistenza tecnica e supporto operativo alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali, i servizi tariffari e di Information Technology per i Comuni consorziati. La costituzione di tale società, che riveste le funzioni di braccio operativo del Consorzio, ha consentito di valorizzare in maniera adeguata ed univoca il patrimonio di competenze, conoscenze, professionalità e tecnologia sviluppato negli anni.

La Società nello specifico ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:

- dei servizi di consulenza specialistica e delle attività complementari, connesse ed accessorie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale degli Enti Locali;
- dei servizi di consulenza e supporto alla predisposizione e gestione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e di qualsiasi altra tariffa per la gestione di servizi alla collettività;
- dei sistemi informativi territoriali ed ambientali;
- dei servizi di Information Communicatio Technologies;
- dei servizi di informazione;

Si dà atto che risultano rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la società è composta da un numero di dipendenti (7) superiore a quello degli amministratori (1);
- l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da COSEA Tariffa & Servizi;
- si rileva che la società non ha registrato perdite di bilancio nell'ultimo esercizio (il bilancio di esercizio 2014 è in corso di redazione).

Pertanto l'amministrazione ritiene di non dover avanzare alcuna richiesta di dismissione ai competenti organi organi consortili.

6. SISTEMI BIOLOGICI – partecipata di Co.Se.A Consorzio Servizi Ambientali (Partecipazione indiretta)

Sistemi Biologici e la società mista pubblico/privato di cui CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali detiene il 51% del capitale sociale, costituita per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto per la produzione di compost da materiale organico in località Tana Termini nel comune di Piteglio (PT).

La costruzione di tale impianto fu fortemente voluta sin dai primi anni 2000 dalla compagine toscana del Consorzio per dotare il proprio territorio (e l'intera porzione della Regione Toscana su cui gravita) di un impianto specifico atto a stimolare la crescita della raccolta differenziata del rifiuto organico e quindi il suo recupero ed a consentire una migliore gestione della logistica e della raccolta nelle province toscane ed emiliane, garantendo la certezza dei flussi finali di destinazione dei rifiuti raccolti.

L'Assemblea consortile con atto n.34 del 3.11.2014, valutato che permane l'interesse pubblico, ed in particolare quello dei Comuni toscani aderenti al Consorzio, a mettere a disposizione l'impianto alle esigenze di trattamento e recupero rifiuti del territorio del Consorzio non solo attraverso lo strumento giuridico della Convenzione sottoscritta da Sistemi Biologici Srl con ATO Toscana Centro ma anche tramite la disponibilità di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali a cedere il pacchetto di quote detenute nella società, ha deliberato di procedere alla cessione delle quote societarie detenute con procedura ad evidenza pubblica, da perfezionarsi entro l'anno 2015.

La società si occupa di:

- gestione dell'impianto di compostaggio sito in Piteglio (PT);
- produzione di compost attraverso operazioni di trasformazione dei rifiuti e relativa commercializzazione;
- produzione e commercializzazione di prodotti ammendanti vegetali semplici e composti, di concimi e fertilizzanti in genere;
- raccolta, pretrattamento, trasformazione di biomasse e commercializzazione dei prodotti ottenuti.

7. GAL BOLOGNA APPENNINO – partecipata di Co.Se.A Consorzio Servizi Ambientali (Partecipazione indiretta)

GAL Appennino Bolognese Società Consortile a R.L. La Società è partecipata per il 2,7485% dal Co.Se.A. Consorzio ed ha per oggetto la promozione dello sviluppo integrato e dell'occupazione, in coerenza con gli obiettivi dei Piani di sviluppo regionali, provinciali e locali; ha un capitale sociale di € 68.893,00 interamente versato.

Il GAL Bologna Appennino nasce grazie al Programma europeo Leader Plus che sostiene lo sviluppo di attività innovative in ambito rurale, realizzato e gestito da soggetti che compongono il tessuto socio-economico del territorio di riferimento. Nel periodo di programmazione 2001-2006 il GAL ha attuato un Piano di Azione Locale per la valorizzazione e la promozione del patrimonio locale di produzioni, ambiente, cultura, paesaggio e risorse umane del territorio appenninico bolognese. Nel periodo di programmazione successivo il GAL ha gestito un Piano di Azione Locale che ha consentito di attivare investimenti sul territorio dell'Appennino Bolognese per circa 15 milioni di Euro.

È intenzione dell'amministrazione rappresentare nel corso del 2015, presso gli organi competenti, la necessità di dismettere della partecipazione societaria in GAL Appennino Bolognese, in quanto non risultano rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare anche se ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed il Comune non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da GAL Appennino Bolognese Società Consortile, la società è composta da un numero di amministratori (14) superiore a quello degli dipendenti (3). Si rileva che la società ha registrato perdite di bilancio nell'ultimo triennio.